

Studio legale
Avv. Annamena Rubino
Patrocinante in Cassazione

C.F.: RBNNMN69B65F537Y - 89900 Vibo Valentia - Via S. Domenico Savio, 8
Tel. 0963/992262 - mob. 347/7624167 - Pec: annamena.rubino@avvocativibo.legalmail.it

TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per il sig. PISANI ANTONIO nato a Catanzaro, l'11.01.1977, residente in Isca Sullo Ionio (CZ) - Via Dei Gelsi n° 5, C.F. PSNNTN77A11C352W, rappresentato e difeso, giusta procura in calce, apposta in foglio separato e costituente parte integrante del presente atto, nonché allegata alla busta contenente il presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. **Annamena Rubino**, C.F. RBNNMN69B65F537Y, fax 0963992262, PEC annamena.rubino@avvocativibo.legalmail.it, del foro di Vibo Valentia, con studio in Vibo Valentia, Via San Domenico Savio n° 8, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato.

L'Avv. Annamena Rubino dichiara di voler ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., tutte le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax 0963/992262 e/o al seguente indirizzo PEC: annamena.rubino@avvocativibo.legalmail.it.

- ricorrente -

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma in Viale Trastevere n. 76/A, (C.F. 80185250588), rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Catanzaro, alla Via G. da Fiore, 34;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Catanzaro alla via Lungomare n. 259, (C.F. 97036700793), rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Catanzaro, alla Via G. da Fiore, 34;
- **Ufficio Scolastico per la Calabria, Ambito Territoriale di Catanzaro**, in persona del legale rapp.te p.t.,
con sede a Catanzaro, via Cosenza, rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Catanzaro, alla Via G. da Fiore, 34;

- resistenti -



Nonché

- Nei confronti di tutti i soggetti risultanti inseriti come personale ATA (assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico) della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, di primo e secondo grado, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della Provincia di Catanzaro, valide per gli aa.ss. 2021/2024 che, in virtù della valutazione per intero del servizio militare di leva al ricorrente (dunque del riconoscimento di 6 punti in più rispetto al suo punteggio attuale nelle graduatorie d'istituto in cui è inserito), sarebbero scavalcati in graduatoria.

Previo annullamento e/o disapplicazione

del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che *“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”*

Per il conseguente accertamento del diritto

al riconoscimento del punteggio corretto da attribuire al ricorrente pari a 6 punti per ogni anno di servizio militare prestato - seppure non in costanza di nomina - e, conseguente, la rideterminazione/rettifica del maggior punteggio in virtù dei titoli posseduti e/o dei servizi svolti per un totale, con riferimento agli anni 2021-2024, di **punti 16,50 con riferimento al profilo AA** (assistente Amministrativo), **punti 13,50 con riferimento al profilo AT** (Assistente Tecnico) e **punti 14,50 con riferimento al profilo CS** (Collaboratore scolastico).

FATTO

1. Il Sig. Pisani Antonio è inserito come personale ATA nella III fascia delle graduatorie degli Istituti scolastici dell'Ambito Territoriale di Catanzaro;
2. Ha conseguito la maturità scientifica presso il Liceo scientifico “N. Macchiavelli” di Serra San Bruno nell'anno scolastico 1994/1995;
3. Ha assolto il servizio di leva obbligatorio, per il periodo dal 13.03.1996 sino al 21.03.1997, come Carabiniere ausiliario;
4. **Il ricorrente, pertanto, ha conseguito il titolo di studio valido per l'accesso al suo profilo professionale (1995) prima del servizio militare di leva (prestato nell'anno 1996/1997);**



5. In data **03.03.2021** il **Ministero dell'Istruzione** ha pubblicato il **Decreto n. 50** (recante la disciplina delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000 n. 430), che, **nell'Allegato A (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.)**, opera un ingiustificato *discrimen* tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, affermando: *“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni”*;
6. Per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, dunque, la tabella riconosce solo **punti 0,60 per ogni anno** e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni; per il servizio prestato in costanza di nomina, invece, la tabella riconosce il punteggio del servizio specifico, ossia **punti 6 per ogni anno** e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni;
7. Il ricorrente ha presentato per il triennio 2021/2024, nei termini previsti dal predetto Decreto Ministeriale, domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia chiedendo la valutazione del servizio militare ed indicando, quali preferenze, le seguenti sedi (cfr. domanda Numero protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.4563077.18-04-2021. All. doc. 1):
- CZIC81400X IC MARTIRANO DON LORENZO MILANI MARTIRANO VIA POGGIO
 CZIC81500Q IC SOVERIA MANNELLI "G.RODARI" SOVERIA MANNELLI VIALE DEI PINI
 CZIC818007 IC BADOLATO FRAZ. BADOLATO MARINA VIA NAZIONALE
 CZIC821003 IC DAVOLI MARINA DAVOLI VIA ALDO MORO N. 4
 CZIC82200V IC CURINGA CURINGA VIA MAGGIORE PERUGINO
 CZIC82300P IC GUARDAVALLE "ALDO MORO" GUARDAVALLE VIA RAFFAELE SALERNO,277
 CZIC82900N IC MAIDA MAIDA VIA O. DE FIORE
 CZIC83000T IC DON G.MARAZITI MARCELLINARA VIA C.ARLO ALBERTO DALLA CHIESA N.12
 CZIC835001 IC SERSALE "G.BIANCO" SERSALE PIAZZA CASOLINI,115
 CZIC83600R IC PETRONA' "C. ALVARO" PETRONA' VIA ARENACCHIO
 CZIC839008 IC BORGIA " G. SABATINI" BORGIA VIA A. MORO, 10
 CZIC84000C I.C. "A. SCOPELLITI" GIRIFALCO GIRIFALCO VIA DE AMICIS, 1/A
 CZIC84300X IC CHIARAVALLE "C. ALVARO" CHIARAVALLE CENTRALE PIAZZA CALVARIO
 CZIC84600B IC MONTEPAONE LIDO MONTEPAONE LIDO VIA A. PELAGGI N. 1
 CZIC848003 IC SELLIA MARINA SELLIA MARINA VIA FRISCHIA
 CZIC85200P IC CATANZARO "G.PATARIRODARI CATANZARO VIA DANIELE, 17
 CZIC85300E IC CATANZARO PASCOLI – ALDISIO CATANZARO VIA MARIO GRECO,31
 CZIC856002 IC CATANZARO "DON MILANI" SALA CATANZARO VIA FIUME NETO LOC. S. JANNI
 CZIC85800N IC CATANZARO MATER DOMINI CATANZARO VIA TOMMASO CAMPANELLA,125
 CZIC85900D IC CATANZARO NORD ESTMANZONI CATANZARO VIA BAMBINELLO GESU' 20
 CZIC86000N IC CATANZARO CASALINUOVO SUD CATANZARO VIA STRETTO ANTICO, 29
 CZIC86100D IC CATANZARO "M. PRETI" S.MARIA CATANZARO VIA MOLISE 1/B
 CZIC86500R IC TIRIOLO -CAPOLUOGO- D.D. TIRIOLO PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 14
 CZIC86700C IC CATANZARO V.VIVALDI CATANZARO VIA CROTONE,57



CZIC869004 IST. COMPRENSIVO SOVERATO 1 SOVERATO VIA OLIMPIA N. 14
CZIC871004 IST. COMPR. DI CHIARAVALLE N.2 CHIARAVALLE CENTRALE VIA MARTELLI,76
CZIC87200X ISTITUTO COMPRENSIVO DI SQUILLA SQUILLACE VIA DAMIANO ASSANTI N. 15
CZIC87300Q ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVERNA TAVERNA PIAZZA DEL POPOLO
CZPC060004 LC "P.GALLUPPI" CATANZARO CATANZARO VIA DE GASPERI N. 76
CZPS03000B LS "L. SICILIANI" CATANZARO CATANZARO VIA TURCO, 7.

8. In virtù di quanto sopra, la scuola polo (CZIC869004) “Istituto Comprensivo Soverato 1” di Soverato (CZ) ha pubblicato le graduatorie definitive di terza fascia ATA, **riconoscendo al ricorrente, per il servizio militare, soltanto 0,60 punti (anziché 6 punti)**. In particolare:
- A. Con riferimento al profilo di **Collaboratore Scolastico** riconosceva **il punteggio totale di 9,10, anziché di 14,50**, attribuendo:
- **0,60** per punteggio precedente, attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014 (servizio militare);
 - **7,50** punteggio titolo di accesso;
 - **1,00** punteggio altri titoli culturali, attribuito a fronte dei titoli dichiarati nel 2017.
- B. Con riferimento al profilo di **Assistente Amministrativo** riconosceva **il punteggio totale di 11,10, anziché 16,50**, attribuendo:
- **2,10** per punteggio precedente, attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014 (di cui 0,60 servizio militare);
 - **7,50** punteggio titolo di accesso;
 - **1,50** punteggio altri titoli culturali, attribuito a fronte dei titoli dichiarati nel 2017.
- C. Con riferimento al profilo di **Assistente Tecnico** riconosceva **il punteggio totale di 8,10, anziché 13,50**, attribuendo:
- **0,60** per punteggio precedente, attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014 (0,60 servizio militare);
 - **7,50** punteggio titolo di accesso.
9. Al ricorrente, pertanto, con riferimento a tutti i profili ATA, di Terza fascia, per i quali ha fatto domanda di inserimento/aggiornamento in graduatoria, ai fini delle supplenze temporanee, non è stato ingiustamente riconosciuto il maggior punteggio per il servizio militare svolto. Il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto, ha arrecato al ricorrente un grave danno, in quanto lo stesso si è visto (e si vedrà in futuro) scavalcare nelle assunzioni a tempo determinato da altro personale ATA con punteggio (di fatto) inferiore.



La mancata attribuzione del punteggio pieno per il servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso in graduatoria è illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 L. N. 958/86.
VIOLAZIONE DELL'ART. 62 L. N. 312/1980. VIOLAZIONE DELL'ART. 569,
COMMA 3, IN ANALOGIA ALL'ART. 485, COMMA 7, D.LGS. 297/94.
VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.

A seguito della riforma del servizio militare di leva di cui all'art. 20 della L.n.958/86 si è disposto che il servizio di leva, reso a cavallo del 30.1.1987 e successivamente, fosse valutato come servizio d'insegnamento anche se prestato non in costanza d'impiego o di servizio.

A ciò si aggiunga il chiaro tenore letterale dell'art. 62 della L.n.312/1980 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 luglio, n. 190). - Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Il predetto art. 62, rubricato "VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI E SUPPLENZE", dispone che "IL SERVIZIO MILITARE È VALUTATO AI FINI DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevedrà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente".

La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita dall'art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/94, ossia del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, che, con riferimento al "Riconoscimento del servizio" [degli insegnanti] agli effetti della carriera", così recita: "Il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti".

Analogamente, per il personale ATA, l'art.569, comma3, del citato Testo Unico, sempre ai fini del "riconoscimento del servizio", stabilisce che "IL PERIODO DI SERVIZIO MILITARE DI LEVA O PER RICHIAMO O IL SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO DI QUELLO DI LEVA È VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI".

La norma, di portata generale, non può essere oggetto di restrizioni interpretative, non



essendo il riconoscimento operato dalla citata disposizione di rango primario connotato da **alcuna limitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare.**

Il tenore generale ed onnicomprensivo del citato art. 569, comma 3, del D. Lgs. 297/94, dunque, indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di **evitare che il servizio militare obbligatorio** (qual era sino alla “sospensione” di tale obbligatorietà con L. n. 226/04) **possa pregiudicare l'attività lavorativa**, necessariamente impedita e quindi ritardata durante il periodo di leva.

Tale interpretazione, invero, trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 52, 2° comma, della Carta Costituzionale, secondo la quale “[...] ***Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici*** [...]”.

Per il personale ATA, in particolare, la chiamata al servizio di leva determina **l'impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza**, con conseguente perdita dell'opportunità di maturare il punteggio che permette di progredire in graduatoria. Ecco perché la richiamata normativa specifica prevede che il periodo di leva sia **valutato a tutti gli effetti e senza alcuna limitazione temporale relativa al momento del suo espletamento.**

Questa interpretazione del dato normativo, peraltro, è stata pienamente condivisa dalla **CORTE DI CASSAZIONE**. La suprema Corte, in particolare, con la **SENTENZA 35380 DEL 18 NOVEMBRE 2021**, ha chiarito in via definitiva che **il servizio militare deve essere pienamente valutato, anche se non prestato in costanza di rapporto di impiego.**

Il Ministero dell'Istruzione, peraltro, nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione, aveva posto in dubbio la computabilità del servizio militare, qualora non svolto in costanza di nomina, appellandosi al fatto che **l'articolo 2268, comma 1, del codice dell'ordinamento militare** (D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel 2010, ha espressamente abrogato l'art. 20 della Legge del 24/12/1986, n. 958, il quale prevedeva che «1. *Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico*». Il Ministero pretendeva, infatti, di desumere da tale abrogazione la volontà del legislatore di valutare solo il periodo trascorso in qualità di militare di leva in pendenza di rapporto di lavoro. Tale assunto, secondo il Ministero dell'Istruzione, sarebbe stato avvallato dal fatto che l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, al comma 2, prevede che: «*Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come*



militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».

La Corte di Cassazione, sconfessando la tesi ministeriale, ha invece aderito alla posizione unanime della giurisprudenza di merito formatasi sul tema, confermando il diritto al pieno riconoscimento del punteggio previsto per il servizio di leva prestato, **alla sola condizione che lo stesso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento**. La Cassazione ha, infatti, confermato che **“il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell’accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2)”**.

L’art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2000 (Codice dell’ordinamento militare), riguardante la «valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, infatti, al comma 1, che *«i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»* e, al comma 2, che *«ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»*.

Secondo la Corte di Cassazione, *“In una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050 del Codice dell’ordinamento militare, si deve affermare che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro siano valutabili a fini concorsuali: una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”* (così Corte di Cassazione – sez. Lavoro – ordinanza del 3 giugno 2021 – n. 15477).

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, pertanto, una corretta interpretazione dell’assetto normativo impone di ritenere che l’art. 2050 non contrasti con l’art.485, comma 7, del T.U.



n.297/94, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato **devono essere sempre pienamente valutabili, sia ai fini della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro.**

L'interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione risulta pienamente condivisibile in quanto **la Corte Costituzionale** ha costantemente rimarcato che *«il concetto di **posizione di lavoro** non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il **diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura.** Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria ... implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima» (così Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8).*

La Corte di Cassazione ha, pertanto, correttamente applicato il principio secondo cui deve essere privilegiata una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa atteso che, in base all'art. 52 comma 2, secondo periodo, della Cost., **la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino**, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di supplenza, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive.

Negli stessi termini il **Consiglio di Stato** che, con sentenza n.1720/2022, accogliendo la domanda giudiziaria ha sancito che *“**il servizio militare** (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) **del personale A.T.A** – prestato dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale, gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica - **deve essere valutato per intero (punti 6)**”*. Per i Giudicanti *il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti... il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera... come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, , **sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici..**”, in definitiva “ **una lettura***



costituzionalmente orientata dell'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297 del 1994 impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica".

Il Collegio Giudicante della Settima Sezione Lavoro del **Consiglio di Stato**, in riferimento alla pronuncia del 10 marzo 2022, ha riconosciuto nuovamente, **con la sentenza n.266 del 9 gennaio 2023**, l'intero punteggio riguardante il servizio militare svolto non in costanza di rapporto e dopo il conseguimento del titolo di studio affermando che: *"a prescindere dalla considerazione per cui, ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro nell'ordinanza n. 5679/2020 citata, deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi". È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, **il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1***



cit.)”.

Sulla fattispecie, infine, numerosi Tribunali si sono espressi riconoscendo il punteggio di 6,00 per ogni anno di **servizio militare prestato non in costanza di nomina** ai fini delle **graduatorie del personale ATA 2021/24**, tra i quali: il Tribunale di Palermo con sent. n.1115/23, Tribunale di Udine con sent. n. 20/23 Tribunale di Potenza sent. n.259/23, Tribunale di Roma sent. N. 5031/23, Tribunale di Cosenza con sent. n. 395/2023 del 08/03/23.

Per questi motivi, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato con ogni e più ampia riserva per quanto qui non azionato

RICORRE

A Codesto On.le Tribunale adito affinché, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura del ricorrente, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) PREVIO ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE del Decreto Ministeriale n. 50/21 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021/24, nella parte in cui - con particolare riferimento alle “Avvertenze Generali di cui all’Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A. - prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente agli aspiranti A.T.A. - che hanno maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”) - di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
- 2) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6,00 computati in virtù del servizio militare di leva svolto;



- 3) conseguentemente, ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ/NULLITÀ/INEFFICACIA dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del ricorrente al maggior punteggio, **pari a 5,40** punti (pari alla differenza dei 6,00 punti effettivamente dovuti e gli 0,60 punti riconosciuti dall'Amministrazione convenuta), per il servizio militare svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie e,
- 4) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio di **punti 16,50 con riferimento al profilo AA** (assistente Amministrativo), **punti 13,50 con riferimento al profilo AT** (Assistente Tecnico) e **punti 14,50 con riferimento al profilo CS** (Collaboratore scolastico) e, conseguentemente,
- 5) CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nella parte di rispettiva competenza, al riconoscimento e all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie di istituto di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza.
- 6) EMETTERE ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
- 7) CONDANNARE le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

CHIEDE

Ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, anche ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dal ricorrente ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, di Voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio del fascicolo personale del ricorrente e di tutti i provvedimenti/atti/comunicazioni riguardanti il medesimo ricorrente e ritenuti necessari per la definizione della controversia.

Con espressa riserva di agire per il riconoscimento di tutti i danni subiti a seguito dell'errato punteggio attribuito alla ricorrente.

Si versano in atti i seguenti documenti:



A) Procura;

1. Copia domanda di inserimento/conferma/aggiornamento graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia personale ATA;
2. Copia del titolo di studio;
3. Copia foglio di congedo illimitato;
4. Scheda di valutazione titoli Assistente Amministrativo;
5. Scheda di valutazione titoli Assistente Tecnico;
6. Scheda di valutazione titoli Collaboratore Scolastico;
7. D.M. 50/21 sulle graduatorie ATA d'istituto III fascia 2021-23 e allegati;
8. Consiglio di Stato sentenza n.1720/2022;
9. Consiglio di Stato sentenza n.266 del 9 gennaio 2023;
10. Autocertificazione reddituale con documento identità e certificato di residenza.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad € 35.240,04 come da dichiarazione che si deposita.

Vibo Valentia/ Catanzaro, li 12 giugno 2023.

Avv. Annamena Rubino

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Il sottoscritto procuratore, Avv. Annamena Rubino

PREMESSO CHE

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai soggetti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia d'istituto della provincia di Catanzaro per il personale ATA, vigenti per gli anni scolastici 2021/2024.

CONSIDERATO CHE

Sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la



pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, Voglia autorizzare in particolare la notificazione del presente ricorso **ai controinteressati, mediante pubblicazione** del ricorso-decreto sul sito istituzionale internet del Ministero dell'Istruzione, o in altro sito istituzionale meglio individuato.

Con osservanza.

Avv. Annamena Rubino

